

Malattia di coloro che **non risiedono o lavorano all'interno dei comuni che fanno parte della zona rossa**, così si esprime all' Art. 3 il DPCM (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI) del 1 marzo 2010.

chiunqueomissis.....

sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio Medico di Medicina Generale (di seguito «MMG») ovvero al Pediatra di Libera Scelta (di seguito «PLS»).

Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico dell'emergenza 112, o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui alla lettera g) del comma 1, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

- a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
- b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
- c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario l'operatore di sanità pubblica **informa inoltre il MMG/PLS da cui il soggetto e' assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS. HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);**
- d) **in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il MMG/PLS in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine.**

Quindi il paziente che in quanto "contatto stretto" o che ha soggiornato nel periodo predetto nell'area rossa, a seguito di contatto con la centrale operativa (800894545 oppure 0371.5874413 – 4410 – 4559), potrà ricevere da parte del MMG certificazione di malattia secondo le indicazioni di seguito riportate già diramate dall'Ufficio Medico Legale INPS:

"Al fine di agevolare le misure cautelative per evitare la diffusione del Coronavirus, si chiede ai Medici di Medicina Generale e in genere ai Medici certificatori di malattia, all'atto della compilazione dei certificati di malattia dei soggetti interessati, di apporre chiaramente in DIAGNOSI se si tratta di QUARANTENA, ISOLAMENTO FIDUCIARIO, o in alternativa il codice V29.0 corrispondente a quarantena obbligatoria o volontaria, sorveglianza attiva, ecc.."

Alcuni pazienti, senza nessuna patologia in corso, sono invitati dal datore di lavoro a richiedere un certificato di malattia per decisione dell'azienda.

Attenzione, in questo caso non ci sono le condizioni per utilizzare il codice di malattia "V29.0 osservazione per sospetto di condizione morbosa infettiva".

La sospensione dall'attività lavorativa è una decisione dell'azienda e non conseguenza di un provvedimento dell'Autorità Pubblica

Per la cosiddetta Zona Rossa valgono le norme contenute nell'art. 1 del già citato DPCM (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI) del 1 marzo 2010

l) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l'attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza. Il Prefetto, d'intesa con le Autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;

m) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori da uno dei comuni di cui all'allegato 1.